



## IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Con il DL n 91/2014 (c.d. Decreto Competitività) è stata prevista una agevolazione a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare l'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 sostenute in eccedenza rispetto alla media di tali investimenti realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

### SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione in esame spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (sono pertanto esclusi i lavoratori autonomi) compresi coloro che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni alla data del 25.06.2014 ovvero dal 26.06.2014.

L'agevolazione è inoltre usufruibile dal soggetto interessato **indipendentemente** dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza", dal tipo di contabilità adottata (ordinaria / semplificata).

### SPESE AGEVOLABILI

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

- di importo **superiore a € 10.000** (per singolo bene);
- effettuati dal **25.06.2014 al 30.06.2015**;
- in **beni strumentali nuovi** compresi nella **divisione 28 della Tabella Ateco 2007**;
- **effettuati in strutture ubicate in Italia**;

### BENI OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere **strumentali** all'attività d'impresa (sono pertanto esclusi i beni merce) e devono possedere il **requisito della novità**.

Quanto al primo requisito si considerano strumentali i **beni suscettibili di ammortamento**.

Quanto al secondo requisito si tratta di un principio meramente ricognitivo che sussiste anche nel caso di:

- nuovo macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
- beni complessi realizzati in economia anche con l'apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;

Per l'individuazione dei beni oggetto dell'investimento occorre fare riferimento ai "beni strumentali nuovi" compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di seguito riportata.

Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche



Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere
<b>ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
<b>MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>
Trattori agricoli
Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
<b>MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
<b>ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)



### DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è attribuita sotto forma di **credito d'imposta** pari al **15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

La predetta media è "mobile". In particolare per gli investimenti realizzati nel periodo:

- **25.6.2014 - 31.12.2014**, va considerato il quinquennio **2009-2013**;
- **01.01.2015 - 30.6.2015**, va considerato il quinquennio **2010-2014**;

Ai fini del calcolo dell'agevolazione è possibile distinguere le seguenti fattispecie:

- a) Imprese **già in attività al 25.06.2014**, con almeno 5 anni di attività; in tale ipotesi il credito d'imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d'imposta precedenti.

$$\text{Credito d'imposta spettante (agevolazione)} = \left[ \begin{array}{l} \text{Investimenti beni} \\ \text{strumentali nuovi} \\ \text{agevolabili}^1 \text{ effettuati nel} \\ \text{periodo 25.6.2014 -} \\ \text{31.12.2014} \end{array} \right] - \left[ \begin{array}{l} \text{Media investimenti di} \\ \text{beni strumentali} \\ \text{agevolabili 2009 - 2013} \end{array} \right] \times 15\%$$

- b) Imprese **già in attività al 25.06.2014 da meno di 5 anni**; in tale ipotesi il credito d'imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da più di 5 anni, tenendo conto tuttavia della media degli investimenti effettuati nei periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 25.06.2014;
- c) Imprese **costituite dal 26.06.2014**; per tali soggetti l'agevolazione è fruibile anche per il primo periodo d'imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. In tale fattispecie il credito d'imposta è pari al **15% dell'intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo 26.06.2014 – 30.06.2015**.

Con riferimento all'investimento lo stesso va imputato per **competenza** inoltre il costo del bene agevolabile va considerato **al netto di eventuali contributi in conto impianti**, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e comprensivo degli **oneri accessori di diretta imputazione** (ad esempio, spese di trasporto e di installazione). Costituisce altresì una componente del costo del bene agevolabile **l'eventuale IVA totalmente indetraibile** e gli **eventuali interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge**.

### CASI PARTICOLARI

#### **Beni realizzati in appalto**

Se il bene agevolabile è realizzato da terzi, a seguito di un contratto d'appalto, il relativo costo si considera sostenuto dal soggetto committente:

- **Alla data di ultimazione della prestazione** ovvero

<sup>1</sup> Ricompresi nella divisione 28, Tabella Ateco 2007, di costo unitario non inferiore a € 10.000



- **In caso di SAL** (stati avanzamento lavori), **alla data in cui l'opera risulta verificata ed accettata dal committente.**

#### **Beni realizzati in economia**

Per il bene agevolabile realizzato "in economia", rilevano i correlati costi sostenuti nel periodo dal **25.06.2014 al 30.06.2015**, applicando il criterio di competenza.

#### **Beni in leasing**

Per i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria:

- L'agevolazione spetta **all'utilizzatore e non al concedente** (società di leasing);
- L'importo agevolabile è individuato nel **costo sostenuto dal concedente.**

Se per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione è indetraibile assume comunque rilievo, per la determinazione del costo agevolabile, l'IVA pagata dal concedente sul bene acquistato.

Il momento di effettuazione dell'investimento, ai fini dell'agevolazione, coincide con il momento in cui l'utilizzatore entra nella disponibilità del bene.

Non configura un investimento agevolabile l'acquisizione in proprietà del bene riscattato.

### MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito in esame:

- Va ripartito e utilizzato in **3 quote annuali di pari importo** la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 **del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento;**
- È utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite mod. F24;
- **Non è tassato ai fini IRPEF/IRES** e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- Va indicato nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi** nei quali lo stesso è utilizzato;
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

### CAUSE DI DECADENZA E CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta viene revocato in caso di:

- **Cessione a terzi** o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del secondo periodo d'imposta successivo** all'acquisto (per i beni in leasing va fatto riferimento alla cessione a terzi del contratto);
- **Trasferimento** dei beni agevolati, entro il 31.12 del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

In caso di **indebita fruizione** il credito:

- **Va restituito** entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- **È recuperato** dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

In merito alla **possibilità di cumulare l'agevolazione** in esame con altre agevolazioni, in mancanza di un espresso riferimento normativo circa la non cumulabilità, può ritenersi valido il principio per cui la stessa risulta **cumulabile con altre agevolazioni** salvo espressa esclusione da parte di queste ultime, anche in via generica.